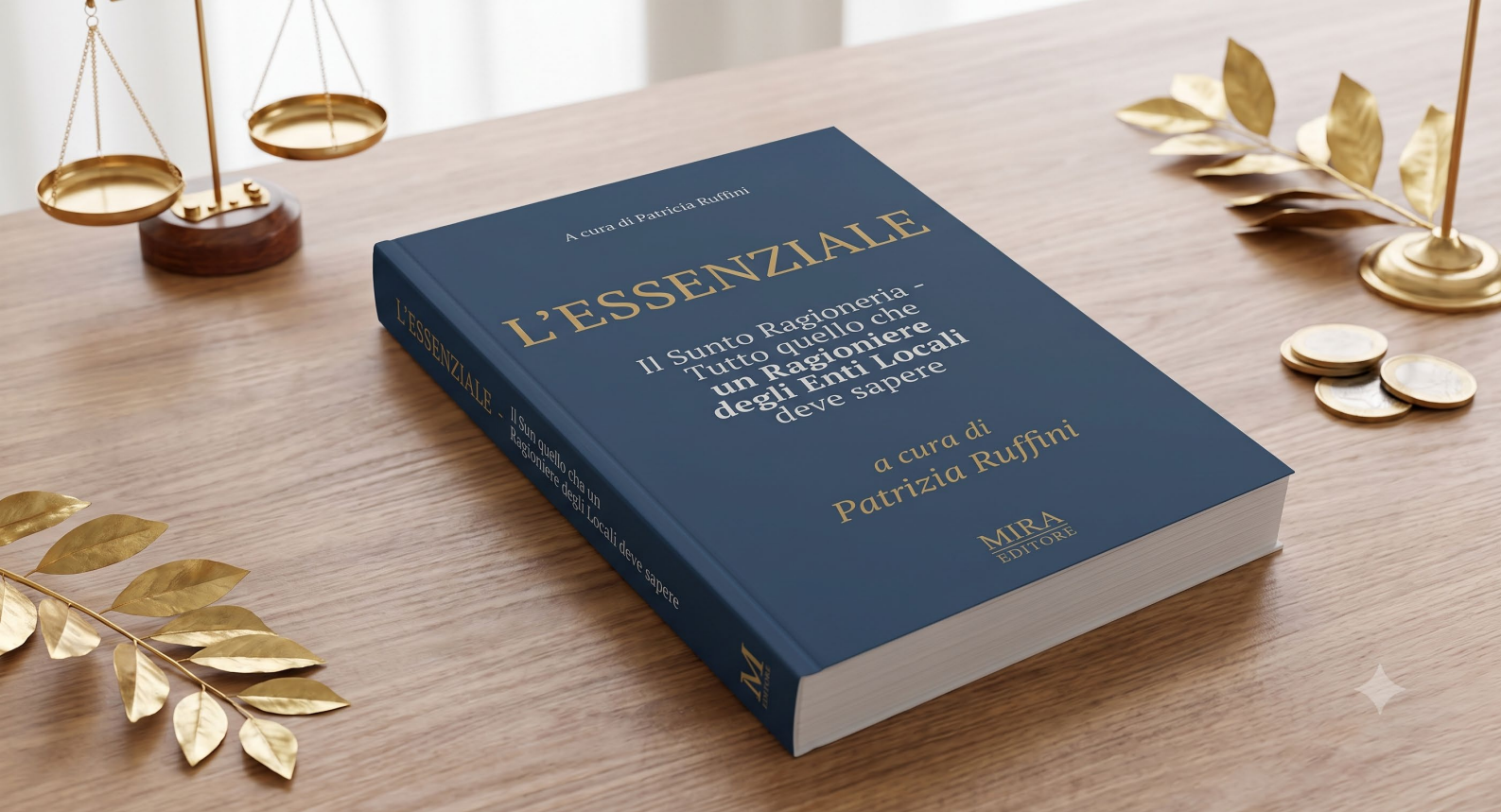




IL SUNTO RAGIONERIA N. 35 DEL 18 SETTEMBRE 2026

Un primo elemento rilevante riguarda la stima formulata dal presidente dell'ARAN in merito alla firma del contratto Enti Locali 2025/2027, prevista verso metà ottobre, un passaggio cruciale da monitorare con attenzione per i riflessi diretti sulle variazioni del bilancio 2026 e sulle previsioni per il triennio 2027/2029.

Sul fronte normativo, si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — e la conseguente entrata in vigore — del nuovo decreto riguardante i codici tributo per il Canone Unico Patrimoniale, il 21° correttivo dell'armonizzazione contabile.

Infine, in tema di contabilità Accrual, l'Upi ha formalizzato la finestra temporale per la raccolta delle candidature, la cui scadenza definitiva è stata fissata per il 22 settembre.

Sommario

SCADENZARIO	3
ATTUALITA' DI RILIEVO	3
Rassegna. Contratto Funzioni locali, firma definitiva attesa a metà ottobre	3
Rassegna. Via il bollo auto, 2,3 miliardi compensati alle Regioni	3
GU. Canone unico patrimoniale: stabiliti dal 2027 i nuovi codici per l'armonizzazione contabile	4
CONTABILITA'	5
GU. Obiettivi 2025 e sanzioni BDAP per gli enti territoriali: pubblicato il decreto ministeriale	5
Rassegna. Vincoli di finanza pubblica, entro il 14 ottobre la variazione per i Comuni sanzionati	5
Corte dei Conti. Gestione ereditaria e vincoli di tesoreria unica negli enti locali	6
Corte dei Conti. Analisi delle criticità finanziarie, di riscossione e patrimoniali negli enti locali	6
Corte dei Conti. Spese di custodia dei veicoli sequestrati: a chi spetta il pagamento in caso di reinternalizzazione della funzione dall'unione al comune	7
Corte dei Conti. Criticità contabili, pagamenti in ritardo e sanzioni sui premi dei responsabili nella gestione 2024-2027	8
Corte dei Conti. Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e conseguenze della mancata pianificazione urbanistica	8
Corte dei Conti. Anomalie nella gestione e nella programmazione del Fondo Pluriennale Vincolato per la spesa in conto capitale	9
Corte dei Conti. Parificazione del conto giudiziale: il visto del responsabile finanziario equivale all'atto formale	9

ACCRUAL IN PRATICA	10
MEF. Legge 152/2026: riforma della contabilità Accrual e nascita del Servizio centrale MEF	10
Rassegna. Riforma Accrual, Province candidate entro il 22 settembre: poi servirà la delibera di adesione ..	10
RISORSE	11
Ministero dell'Interno. Proroga del termine di conclusione degli interventi relativi alle "medie opere"	11
Ministero dell'Interno. Rendicontazione e richiesta saldo dei contributi di progettazione 2025	12
Ministero dell'Interno. Regole e i criteri per il riparto dei contributi straordinari 2026 destinati ai Comuni nati da fusioni dal 2014.....	14
Ministero dell'Interno. L'impegno del Viminale per il potenziamento della videosorveglianza	14
PNRR	14
Rassegna. Foti: raggiunti tutti i 156 obiettivi Pnrr dell'ultima rata.....	14
TRIBUTI	15
Corte di Cassazione. Notifica invalida: per il ricorso conta la conoscenza dell'atto.....	15
Agenzia delle Entrate. Per provare l'avvenuta notificazione è sufficiente depositare la relata	17
Corte dei Conti. TARSU/TIA: responsabilità del comune e dell'agente di riscossione per l'omesso riversamento delle quote provinciali	18
Giustizia Tributaria. Imposta di soggiorno: stop agli accertamenti automatici basati sulle banche dati della Questura	18
Giustizia Tributaria. Esenzione IMU immobili ATER spetta solo se gli immobili sono utilizzati come alloggi sociali	19
FISCALE	19
Agenzia delle Entrate. Tassazione agevolata del salario accessorio dei dipendenti pubblici: chiarimenti sulla soglia reddituale e i limiti del beneficio	19
Agenzia delle Entrate. Servizi di colocation in data center: IVA ordinaria per la "private cage" in uso esclusivo	20
PERSONALE	20
ARAN. Computo dei giorni festivi e non lavorativi nel congedo parentale	20
Corte di Cassazione. Dirigenza a tempo determinato negli enti locali: la durata triennale minima non si applica agli esterni.....	22
INPS. Aggiornamento del simulatore pensionistico "Pensami"	23
PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI	23
Corte dei Conti. Interessi di mora alle società in house: inammissibile la rinuncia senza motivazione e con rischio di soccorso finanziario.....	23
VARIE	24
Ministro per la Pubblica Amministrazione. Censimento 2026 Auto PA	24
UPI. DL 144/2026: nota e emendamenti su PA, enti locali e protezione civile	24
Conferenza Stato-Città. Concessioni demaniali marittime, dal Garante un atto di indirizzo sull'accessibilità	24
Giustizia Amministrativa. Malfunzionamento delle piattaforme di e-procurement e tutela del concorrente: proroga dei termini e responsabilità della stazione appaltante	24
Agenzia delle Entrate. DURF e soglia del 10%: nell'importo rientrano anche le ritenute bancarie e le imposte estere	24
AGID. Dichiarazione di accessibilità: pubblicazione o aggiornamento entro il 23 settembre	25
GPDP. Graduatorie sul web: no ai dati degli iscritti nelle liste dei centri per l'impiego	25

SCADENZARIO

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

ATTUALITA' DI RILIEVO

Rassegna. Contratto Funzioni locali, firma definitiva attesa a metà ottobre

Di Patrizia Ruffini

È attesa per la metà di ottobre la firma definitiva del contratto delle Funzioni locali 2025-2027. L'indicazione arriva dal presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, intervenuto a un incontro online dedicato alla «Carta fondativa», progetto promosso dall'Upi Emilia-Romagna.

Dopo la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto, avvenuta il 21 luglio scorso, il testo è al ministero dell'Economia e delle Finanze, dove si sta concludendo la fase di controllo. «Dopo deve andare al Consiglio dei ministri e, una volta deliberato dal Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti», ha spiegato Naddeo. La magistratura contabile ha 15 giorni di tempo per il controllo e, in assenza di rilievi, si potrà procedere alla sottoscrizione definitiva. Sulla base di questa scansione, ha aggiunto il presidente dell'Aran, «una stima dei tempi può prevedere la metà di ottobre per la sottoscrizione definitiva».

Il contratto riguarda 403.617 dipendenti di Regioni, enti locali, Camere di commercio e degli altri enti del comparto e copre, sia per la parte giuridica sia per quella economica, il triennio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Gli effetti decorreranno dal giorno successivo alla data di stipulazione. Da quel momento decorreranno anche i 30 giorni entro i quali dovranno essere applicati gli istituti a contenuto economico e normativo a carattere vincolato e automatico, compresi gli arretrati.

Per gli enti locali si apre quindi la fase degli adeguamenti contabili. In particolare, per gli arretrati riferiti al 2025, già accantonati nel risultato di amministrazione, occorre procedere a una variazione di bilancio per iscrivere la relativa spesa nell'annualità 2026. L'imputazione va effettuata sui codici del Piano dei conti dedicati agli arretrati, distinguendo il personale a tempo indeterminato (U.1.01.01.01.001) da quello a tempo determinato (U.1.01.01.01.005). La variazione rientra nelle competenze del Consiglio e può essere predisposta già nelle prossime settimane.

La quota di competenza del 2026 trova invece copertura nel fondo per i rinnovi contrattuali accantonato nella Missione 20. Le somme dovranno essere trasferite ai capitoli ordinari della spesa di personale attraverso una variazione di bilancio, con lo storno dal fondo per i rinnovi contrattuali. La competenza per questo tipo di variazione è della Giunta.

Gli incrementi retributivi a regime, con decorrenza dal 2027, dovranno infine essere recepiti nel bilancio di previsione 2027-2029, attualmente in fase di predisposizione.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Via il bollo auto, 2,3 miliardi compensati alle Regioni

Correva l'anno 2008 quando Silvio Berlusconi, a due giorni dalle elezioni del 13 aprile che lo riportarono trionfalmente a Palazzo Chigi, dagli studi televisivi di Matrix condotto da Enrico Mentana promise l'abolizione progressiva del bollo auto. In questi 16 anni, la proposta è rimasta stabilmente nei programmi del centrodestra; senza mai trovare i fondi per arrivare in Gazzetta Ufficiale.

Ora ci pensa il Pnrr a permettere al governo di Giorgia Meloni di spingersi dove il leader di Arcore era arrivato. O, meglio, sono i risparmi sulle misure finanziate per attuare gli obiettivi del Piano a offrire larga parte delle coperture, 2,362 miliardi, necessarie a cancellare il bollo 2027 su 14,5 milioni fra auto piccole e medie (oltre 13,2 milioni) e moto e compensare le Regioni titolari degli incassi.

Il taglio, inserito nel decreto legge approvato ieri anche per prorogare gli sconti sulle accise in forma alleggerita e la sospensione della tassa sui minipacchi, vale ora per il solo 2027. Ma è già «strutturale» nelle parole con cui Meloni lo presenta nella conferenza stampa dopo la riunione a Palazzo Chigi. «Pensiamo che lo diventerà inevitabilmente», conferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ribadendo l'obiettivo senza trascurare la tecnica del provvedimento. I vicepremier Tajani e Salvini si lanciano invece sui prossimi passi. Il leader leghista evoca l'addio all'imposta per tutti e la limatura del superbollo (quello sulle auto più potenti), perché «c'è una legge di bilancio a disposizione» e «l'appetito vien mangiando». «State calmi», li ferma Meloni. Per ora, in ogni caso, l'esenzione riguarda le auto con potenza fino a 80 Kw e tutte le moto, e interessa anche leasing e noleggi perché la tassa è a carico dell'utilizzatore, a meno di diversa previsione nel contratto. Nei calcoli della premier, questi parametri abbracciano oltre il 70% dei veicoli.

Ogni beneficiario ha però diritto a un solo sconto. Chi possiede due auto, si vedrà esentata quella con potenza inferiore o, se la potenza è uguale in entrambe, il veicolo con il bollo più leggero; lo stesso accadrà a chi ha due moto. In caso di possesso di un'auto esente e una moto, si continuerà a pagare solo sulla seconda.

Il risparmio dipende dalla classe ambientale e dalla potenza. Al netto di eventuali maggiorazioni locali, una piccola auto nuova (euro 6) da 50 Kw paga in base alle tariffe nazionali 129 euro (2,58 euro a chilowatt); per i mezzi più vecchi la tariffa può salire fino a 3 euro a chilowatt, fissando il massimo risparmio possibile a quota 240 euro. In media, la novità vale poco meno di 165 euro per ogni destinatario. L'impatto si riduce per le auto ibride, che in molte regioni già hanno sconti ed esenzioni temporanee, e per le elettriche, esenti per i primi cinque anni e poi interessate da una tassa ridotta per tre quarti. «Queste auto non hanno beneficio ma non hanno avuto nessun maleficio dagli aumenti di benzina e gasolio», chiosa Giorgetti.

Quella che ha portato al traguardo l'ipotesi del taglio al bollo, anticipata sul Sole 24 Ore di mercoledì scorso, è una mossa del cavallo che permette al governo di cancellare l'immagine affannata della costante ricerca di coperture leggere per misure fugaci. E mette al centro della scena un intervento facile da capire e quindi da comunicare, con riflessi d'immagine resi evidenti anche dal silenzio quasi totale con cui è stato accolto dall'opposizione. Non solo: per com'è concepito, lo sconto si concentra sui proprietari delle auto più piccole, e quindi è mediamente assai meno regressivo del taglio generalizzato alle accise, che favorisce chi ha più capacità di spesa.

Il tutto è reso possibile dalla forzatura, non inedita, di un decreto legge che introduce una misura a scoppio ritardato. E, sul piano finanziario, dai risparmi sulle spese Pnrr acquisite nei conti di tesoreria come previsto dal decreto Pnrr di febbraio. Non si tratta di una rimodulazione del Piano, che sarebbe fuori tempo massimo, ma delle minori uscite registrate per raggiungere gli obiettivi. Queste somme sono contabilizzate anche sui prossimi anni perché il termine del Pnrr non riguarda la spesa, ma le realizzazioni, e nella parte di contributi a fondo perduto non incidono sui saldi di finanza pubblica.

Leggi l'[articolo](#).

GU. Canone unico patrimoniale: stabiliti dal 2027 i nuovi codici per l'armonizzazione contabile

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 216 del 17 settembre 2026) è stato pubblicato il ventunesimo decreto correttivo degli allegati al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione contabile. Il provvedimento introduce importanti aggiornamenti agli schemi di bilancio e al piano dei conti integrato delle Pubbliche Amministrazioni. Tra le novità di maggior rilievo figura l'istituzione dei nuovi codici di piano dei conti dedicati alla gestione del canone unico patrimoniale, la cui applicazione decorrerà dal 1° gennaio 2027. L'intervento normativo mira a perfezionare la tracciabilità delle entrate locali e ad assicurare una maggiore uniformità nella contabilizzazione delle risorse per tutte le amministrazioni territoriali.

[decreto 8 settembre 2026](#)

Leggi l'[articolo](#).

CONTABILITA'

GU. Obiettivi 2025 e sanzioni BDAP per gli enti territoriali: pubblicato il decreto ministeriale

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 17 luglio 2026, previsto dall'articolo 1, comma 792, della legge n. 207/2024, di cui è stato diffuso il relativo avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 213 del 14 settembre 2026. Con tale provvedimento viene accertato per il 2025 il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica a livello di comparto.

Contestualmente, come riportato nell'Allegato A del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vengono individuati gli enti territoriali che non hanno rispettato il termine del 1° giugno 2026 per l'invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio 2025. Per tali amministrazioni scatta la sanzione prevista dalla legge di bilancio, determinata in un incremento del 10 per cento del contributo alla finanza pubblica dovuto per l'anno 2026 rispetto all'importo dell'esercizio precedente.

Gli enti locali sanzionati figurano nel citato prospetto e sono tenuti ad adeguarvi il proprio bilancio di previsione 2026-2028 in corso di gestione, iscrivendo l'importo del contributo rideterminato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Risultano escluse dalle sanzioni le autonomie speciali e i relativi enti locali (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano) e gli enti per i quali la legge ha previsto la sospensione dei termini di approvazione del rendiconto. Inoltre, per i comuni situati in territori colpiti da eventi meteorologici eccezionali del 2026 con stato di emergenza, il rispetto dei termini di trasmissione alla BDAP dei rendiconti, oggetto di specifica proroga, sarà accertato con un successivo decreto.

Infine, per quanto riguarda le modalità contabili, i servizi finanziari degli enti locali dovranno assicurare la corretta rappresentazione del Fondo obiettivi di finanza pubblica nel prospetto delle quote accantonate (prospetto a/1), uniformandosi alle indicazioni del principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, sia in sede di bilancio di previsione sia nel rendiconto di gestione.

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Vincoli di finanza pubblica, entro il 14 ottobre la variazione per i Comuni sanzionati

Di Patrizia Ruffini

Entro il 14 ottobre i Comuni che non hanno trasmesso alla Bdap i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi al 2025 entro il 1° giugno dovranno iscrivere nell'annualità 2026 del bilancio di previsione il maggior importo del fondo obiettivi di finanza pubblica. Il termine di 30 giorni decorre dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 17 luglio 2026, avvenuta il 14 settembre ([comunicato](#)).

Il provvedimento disciplina la verifica, per il 2025, del rispetto dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica a livello di comparto e determina la sanzione per il mancato rispetto del termine di trasmissione alla Bdap. Nello specifico, l'Allegato A individua i Comuni e una Regione soggetti al contributo alla finanza pubblica che non hanno trasmesso i dati entro il 31 maggio 2026, termine prorogato di diritto al 1° giugno. Per queste amministrazioni il fondo obiettivi di finanza pubblica per il 2026 aumenta del 10% rispetto all'importo accantonato nel 2025. L'importo complessivo rideterminato, indicato nell'Allegato A, è quello da iscrivere nel bilancio di previsione 2026-2028, con riferimento all'esercizio 2026 in corso di gestione.

La disciplina, contenuta nella legge 207/2024, prevede, per gli esercizi dal 2025 al 2029, l'iscrizione nella missione 20, «Fondi e accantonamenti», di un fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica. Per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla Bdap i dati di

consuntivo o preconsuntivo dell'esercizio precedente, il contributo è incrementato del 10%.

Queste disposizioni non si applicano agli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono inoltre escluse dalla sanzione le amministrazioni per le quali i termini di approvazione del rendiconto risultano sospesi per legge dal 2 gennaio 2025.

Per gli enti locali delle regioni interessate nel 2026 da eccezionali eventi meteorologici, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la verifica sul rispetto dei termini prorogati di trasmissione alla Bdap dei rendiconti 2025 sarà effettuata con un successivo provvedimento, da adottare entro il 30 settembre 2026.

La Ragioneria generale dello Stato accerta inoltre, per il 2025, il rispetto a livello di comparto dell'equilibrio di bilancio previsto dalla nuova disciplina sul concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica. La verifica è stata effettuata sui rendiconti acquisiti dalla Bdap al 1° giugno 2026, utilizzando per Comuni, Province e Città metropolitane il prospetto «Verifica equilibri», saldo W – Equilibrio di bilancio. Al 1° giugno risultavano acquisiti 7.092 rendiconti 2025, tra consuntivi e preconsuntivi, su 8.021 enti territoriali, circa il 90% del totale: 6.978 dei Comuni su 7.896, 93 delle Province e Città metropolitane su 103 e 21 delle Regioni e Province autonome su 22.

Sul fronte degli accantonamenti, la Ragioneria ha rilevato per il 2025 un mancato accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica di complessivi 4.758.911 euro, riferito a 414 enti locali: cinque Province e Città metropolitane e 409 Comuni. La verifica è stata effettuata sulla base dell'allegato a/1, «Risultato di amministrazione – quote accantonate» o, in assenza della corretta compilazione, dei dati contabili analitici del rendiconto finanziario delle uscite.

Nonostante i mancati accantonamenti, la somma algebrica del saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e dei mancati accantonamenti ha determinato un esito positivo per il rispetto dell'obiettivo complessivo di comparto.

Il decreto richiama infine gli enti alla corretta contabilizzazione del fondo obiettivi di finanza pubblica.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Gestione ereditaria e vincoli di tesoreria unica negli enti locali

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, si è espressa in merito ai limiti di gestione della liquidità e delle risorse ereditarie acquisite da un ente locale.

L'acquisizione di un'eredità composta da somme di denaro, titoli di Stato e altri strumenti finanziari costituisce un trasferimento di ricchezza a titolo derivativo che deve transitare interamente nella contabilità generale dell'ente. È vietato mantenere tali disponibilità liquide e la gestione dei titoli presso intermediari finanziari privati o banche diverse dal tesoriere dell'ente locale. L'accumulo di risorse al di fuori del canale della tesoreria unica integra infatti una violazione delle norme del Testo Unico degli Enti Locali e del principio dell'unità di bilancio, rischiando di generare illegittime gestioni fuori bilancio o di spingere l'ente a fare ricorso all'anticipazione di cassa con conseguente danno erariale per il pagamento di interessi passivi ingiustificati. In merito al rispetto delle volontà del testatore, che aveva imposto un vincolo di destinazione delle risorse a sole opere di pubblica utilità con divieto di copertura di passività, la Corte evidenzia che la natura privata delle entrate non consente di derogare alle regole contabili pubbliche e al regime della tesoreria unica. La tracciabilità e la non utilizzabilità delle somme per scopi diversi devono essere assicurate esclusivamente tramite le previste evidenze gestionali e le iscrizioni contabili dei vincoli nel risultato di amministrazione, restando comunque le risorse depositate presso il tesoriere unico.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Analisi delle criticità finanziarie, di riscossione e patrimoniali negli enti locali

Il controllo di gestione ed economico-finanziario sugli enti locali richiede un'attenzione costante all'equilibrio dei bilanci, alla capacità di riscossione delle entrate e alla corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. Una recente analisi condotta dalla magistratura contabile evidenzia come l'accumulo di residui attivi non riscossi e gli errori materiali nel trasferimento delle informazioni contabili possano compromettere la trasparenza e la sana gestione finanziaria pubblica.

Uno dei profili di maggiore criticità riscontrati riguarda il limitato tasso di realizzazione delle entrate proprie, sia in conto competenza che in conto residui. In particolare, le entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria locale e dai proventi per sanzioni o illeciti amministrativi mostrano spesso ritardi strutturali e una considerevole giacenza di crediti risalenti nel tempo. Sebbene gli enti locali ricorrano doverosamente all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per neutralizzare l'impatto di tali incagli sull'espansione della spesa immediata, la giurisprudenza consiglia di non considerare tale misura come risolutiva nel lungo periodo. Conservare indefinitamente residui risalenti rischia di alterare la reale capacità di spesa, rendendo invece indispensabili interventi organizzativi concreti per sollecitare i pagamenti, mettere in mora i debitori ed efficientare la riscossione coattiva. Un ulteriore elemento cruciale è la gestione dei crediti connessi ai servizi a domanda individuale e alla gestione dei beni. La presenza di poste incagliate richiede tempestività nella definizione delle posizioni creditorie, attivando tutte le procedure legali e amministrative idonee ad evitare l'eventuale prescrizione e a tutelare la massa attiva. Sotto il profilo economico-patrimoniale e della digitalizzazione, si sottolinea la necessità di garantire la piena corrispondenza tra i documenti approvati dagli organi consiliari e i flussi informativi caricati sulle piattaforme nazionali. Gli errori materiali derivanti dall'estrazione da software gestionali di versioni provvisorie dei conti generano discrasie nei sistemi centrali e minano la qualità delle banche dati utilizzate per il monitoraggio della finanza pubblica. Infine, l'andamento delle riserve negative legate ai beni indisponibili impone agli organi finanziari di adottare politiche gestionali volte a conseguire risultati economici positivi, destinando prioritariamente le riserve disponibili al progressivo riequilibrio del patrimonio netto.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Spese di custodia dei veicoli sequestrati: a chi spetta il pagamento in caso di reinternalizzazione della funzione dall'unione al comune

La Corte dei Conti si è espressa in sede consultiva in merito alla ripartizione dei debiti e dei costi di gestione quando una funzione amministrativa, precedentemente trasferita in forma associata a un'unione di comuni, viene reinternalizzata da uno dei comuni aderenti.

La vicenda trae origine dalle spese di recupero e custodia dei veicoli sequestrati dalla polizia locale durante il periodo di gestione associata, per le quali è stata successivamente richiesta la restituzione dei costi. Il principio generale stabilisce che il momento giuridicamente rilevante per individuare il soggetto obbligato all'anticipazione delle spese di custodia è quello in cui viene adottato il provvedimento di sequestro e il bene viene affidato al custode. La successiva richiesta di rimborso rileva unicamente ai fini dell'esigibilità del credito e della decorrenza della prescrizione, senza modificare la titolarità del debito originario. La riassunzione diretta della funzione da parte dell'ente locale non comporta in alcun modo il trasferimento automatico delle passività e delle obbligazioni maturate durante l'esercizio associato. Le unioni di comuni sono dotate di autonoma personalità giuridica e di un proprio bilancio; pertanto, secondo i principi della contabilità armonizzata e dell'autonomia patrimoniale, i debiti sorti durante la gestione associata rimangono ancorati alla sfera giuridico-patrimoniale dell'unione stessa, a meno che non intervenga uno specifico titolo espresso di successione previsto da norme, clausole statutarie o apposite convenzioni di recesso. L'assenza o la mancata approvazione di atti d'accordo tra gli enti conferma l'inesistenza di un passaggio del debito in capo al singolo comune. In presenza di dubbi sull'effettiva titolarità passiva di un debito, i principi contabili di veridicità, prudenza e attendibilità vietano all'amministrazione di procedere all'impegno di spesa o alla liquidazione di risorse senza

aver prima accertato con certezza il titolo giuridico dell'obbligazione. L'impegno indebito di somme per passività riferibili a un altro ente esporrebbe gli amministratori e i funzionari a responsabilità erariale. Infine, viene richiamata l'importanza di un costante allineamento e della conciliazione periodica delle poste di bilancio reciproche tra i comuni e l'unione, indispensabili per garantire la trasparenza finanziaria ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Criticità contabili, pagamenti in ritardo e sanzioni sui premi dei responsabili nella gestione 2024-2027

La Corte dei Conti analizza la gestione finanziaria e contabile di un ente locale in merito al rendiconto 2024 e al bilancio preventivo 2025-2027, evidenziando una serie di criticità gestionali e conformità normative.

Sul piano finanziario generale, l'amministrazione ha rispettato gli equilibri di bilancio prescritti dalla legge e non ha fatto ricorso a nuove forme di indebitamento nel corso del 2024. Inoltre, le entrate da contrasto all'evasione e le verifiche sulle società partecipate non hanno mostrato criticità immediate. Tuttavia, l'analisi approfondita evidenzia rilevanti problematiche strutturali. In primo luogo, si rileva un progressivo incremento dei residui attivi, in particolare sulle entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria. Sebbene l'ente abbia intrapreso azioni di riscossione coattiva e di bonifica delle banche dati, la lentezza nel recupero dei crediti rischia di compromettere la liquidità effettiva dell'amministrazione. Parallelamente, emerge un'elevata massa di residui passivi a fronte di una giacenza di cassa che non risulta sufficiente a coprire integralmente i debiti scaduti. L'accumulo di debiti non saldati, unito al prolungamento dei tempi di pagamento, dimostra una ridotta capacità di smaltimento delle passività e un'inefficienza nella gestione della cassa. In secondo luogo, viene accertato un ritardo medio nei pagamenti dei debiti commerciali pari a 21,20 giorni. A questo ritardo si collega l'irregolarità principale: la corresponsione integrale della retribuzione di risultato ai responsabili di servizio senza applicare la decurtazione obbligatoria, pari ad almeno il 30%, prevista dalla normativa per il mancato rispetto dei tempi di pagamento commerciali. L'ente ha provato a giustificare tale erogazione adducendo la presenza di contributi a rendicontazione in attesa di trasferimento da enti sovraordinati, ma i riscontri documentali e la presenza di liquidità inutilizzata hanno smentito tale impostazione, confermando l'illegittimità dell'erogazione integrale. Infine, si contesta la scorretta gestione del Fondo pluriennale vincolato, imputato esclusivamente all'esercizio successivo per via della mancanza di cronoprogrammi dettagliati sulle opere e sulle spese d'investimento. Questa prassi viola il principio della competenza finanziaria potenziata e limita la trasparenza della programmazione pluriennale. Alla luce di tali risultanze, viene disposto il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di retribuzione di risultato e si invita l'amministrazione ad adottare misure correttive immediate per migliorare la capacità di riscossione e di pagamento, riallineare la programmazione dei flussi di cassa e adeguare la gestione delle componenti vincolate del bilancio, trasmettendo contestualmente gli atti alla magistratura contabile per le valutazioni di competenza.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e conseguenze della mancata pianificazione urbanistica

La Corte dei Conti esamina la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, soffermandosi sugli effetti giuridici e finanziari derivanti dal ritardato o mancato aggiornamento delle relative tariffe e degli strumenti pianificatori locali.

In primo luogo, viene chiarito che le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione costituiscono prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria e rappresentano un diritto indisponibile dell'ente pubblico, preordinato a compensare il carico urbanistico generato dalle trasformazioni del territorio. Di conseguenza, la mancata adozione tempestiva della deliberazione consiliare di adeguamento periodico non comporta di per sé una perdita patrimoniale attuale e definitiva. Tale

provvedimento possiede infatti natura puramente ricognitiva di un valore economico preesistente; pertanto, l'amministrazione conserva il potere-dovere di rideterminare i congruagli dovuti e di agire per la riscossione fino alla scadenza del termine di prescrizione ordinario decennale. Ciononostante, le prolungate inerzie gestionali nell'aggiornamento delle tariffe espongono i funzionari a responsabilità amministrativa laddove determinino l'insorgere di contenziosi, l'insolvibilità del debitore o la maturazione della prescrizione del credito. Diversa è la situazione in cui il mancato aggiornamento riguardi direttamente lo strumento di pianificazione urbanistica generale, ossia il Piano dei servizi. In questa ipotesi, l'eventuale delibera tardiva non può assumere un'efficacia retroattiva o meramente ricognitiva, poiché l'individuazione di nuovi servizi territoriali ha natura costitutiva e produce effetti solo per il futuro. L'ente locale non può imporre contributi di urbanizzazione riferiti a opere o servizi pubblici che non figurino espressamente nell'atto di pianificazione vigente al momento del rilascio del titolo edilizio. Infine, viene precisato che il Programma triennale delle opere pubbliche non può essere utilizzato in via sostitutiva rispetto al Piano dei servizi, trattandosi di documenti con funzioni distinte che devono necessariamente coesistere e integrarsi. Qualora l'omessa o tardiva variazione degli atti di pianificazione impedisca di richiedere il corretto contributo di costruzione per i servizi effettivamente necessari al territorio, si determina un danno erariale risarcibile, con espressa esclusione di qualsiasi esimente da responsabilità per l'amministrazione.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Anomalie nella gestione e nella programmazione del Fondo Pluriennale Vincolato per la spesa in conto capitale

Nell'analisi condotta dalla Corte dei conti sul rendiconto di un ente locale, l'attenzione del Collegio si concentra in modo rilevante sulla gestione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV). La Magistratura contabile evidenzia come l'FPV rappresenti uno strumento tecnico essenziale per garantire la copertura finanziaria delle spese, in particolare per investimenti ed opere pubbliche, che si articolano su più esercizi finanziari, permettendo di raccordare il momento dell'accertamento delle entrate vincolate con l'effettiva esigibilità degli impegni di spesa nel tempo.

Dall'esame delle tabelle allegate ai consuntivi del biennio analizzato, la Corte rileva una criticità strutturale nell'applicazione dell'istituto. Emerge infatti un continuo e sistematico rinvio di quote parte del fondo di anno in anno, una prassi che distorce la funzione originaria dell'FPV. Quest'ultimo non dovrebbe rappresentare un mero contenitore contabile dove far slittare passivamente le risorse non spese, bensì l'espressione di una rigorosa pianificazione pluriennale e non semplicemente annuale. Questa dinamica di continuo trascinarsi delle risorse rivela una profonda difficoltà dell'amministrazione nella fase di programmazione della spesa in conto capitale, evidenziando limiti nella capacità di stimare correttamente l'esercizio finanziario in cui le somme diventeranno effettivamente esigibili. La discrasia segnalata indica una sofferenza nella redazione e nel rispetto dei cronoprogrammi dei lavori pubblici. Per superare tale criticità, la Sezione raccomanda all'amministrazione una verifica scrupolosa degli esercizi di imputazione degli accertamenti e degli impegni, richiedendo che la contabilizzazione degli interventi sia ancorata in modo rigoroso e realistico al reale stato di avanzamento dei cantieri e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. Parificazione del conto giudiziale: il visto del responsabile finanziario equivale all'atto formale

La parificazione del conto giudiziale reso dall'agente contabile, intesa quale attestazione formale di regolarità contabile e di perfetta corrispondenza tra i dati della gestione e le scritture dell'amministrazione, costituisce una condizione di procedibilità indispensabile per l'avvio del giudizio di conto, la cui presenza deve essere preliminarmente accertata dal giudice relatore.

Con riferimento agli enti locali, la giurisprudenza ammette tuttavia formule equipollenti: la

manca di un autonomo provvedimento di parifica non preclude l'esame di merito qualora sul documento sia stato apposto il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario oppure il conto sia stato approvato dalla giunta o dal consiglio dell'ente. Tale equivalenza trova fondamento nella qualifica del responsabile del servizio finanziario, il quale, salvo contraria evidenza, opera anche come responsabile del procedimento; l'apposizione del suo visto attesta e presuppone infatti il positivo riscontro della concordanza tra la contabilità dell'agente e le scritture dell'ente. Leggi l'[articolo](#).

ACCRUAL IN PRATICA

MEF. Legge 152/2026: riforma della contabilità Accrual e nascita del Servizio centrale MEF

La legge 7 agosto 2026, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107.

Con la conversione in legge del predetto decreto, si dà attuazione all'ultimo intervento previsto dalla Riforma 1.15 del PNRR ("Riforma delle norme di contabilità pubblica"), indicato dalla *milestone* M1C1-118 che prescrive l'entrata in vigore, entro il secondo trimestre del 2026, di un atto legislativo volto a introdurre il sistema contabile economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni italiane.

La norma disciplina le modalità di transizione al nuovo sistema contabile economico-patrimoniale, prevedendo che lo stesso troverà applicazione, con valore giuridico, entro l'esercizio finanziario 2030.

In sede di conversione, è stato introdotto, all'articolo 8, il **comma 4-bis** che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – un ufficio dirigenziale di livello generale denominato "**Servizio centrale per la contabilità accrual**", con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio *accrual*. Il Servizio è articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale ed è responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio, nonché di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica.

Per approfondimenti, si rimanda alla pagina [Norme](#).

Leggi l'[articolo](#).

Rassegna. Riforma Accrual, Province candidate entro il 22 settembre: poi servirà la delibera di adesione

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Fino alle ore 18 del 22 settembre 2026 le Province potranno candidarsi alla sperimentazione della riforma della contabilità accrual. A fissare tempi e modalità è la nota del 15 settembre con cui l'Upi ha invitato i presidenti delle Province a manifestare la disponibilità a partecipare al percorso. La scadenza estende di fatto il termine indicato nel resoconto della Commissione Arconet del 15 settembre per la ricezione, da parte della Conferenza delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi, delle candidature degli enti. All'Unione delle Province d'Italia spetta infatti il compito di individuare cinque Province sperimentatrici tra quelle che avranno manifestato il proprio interesse.

La cornice normativa è delineata dal DI 107/2026, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2026 n. 152, che ha disciplinato l'avvio dell'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale accrual. La sperimentazione vera e propria sarà preceduta dalle attività propedeutiche previste per il 2027 e si svolgerà nel biennio 2028-2029.

I criteri di selezione

Saranno cinque le Province individuate dall'Upi tra le candidature pervenute. La scelta sarà effettuata sulla base di criteri geografici e dimensionali, oltre che della rappresentatività delle

aziende di software coinvolte. Costituirà elemento di preferenza la possibilità di coinvolgere anche un ente strumentale (articolo 11-ter del Dlgs 118/2011) che non adotti la contabilità finanziaria.

I sistemi informativo-contabili degli enti sperimentatori, sia locali sia strumentali, dovranno essere dichiarati adeguati o adeguabili alle esigenze della sperimentazione secondo le modalità previste dal decreto Mef 6 agosto 2025. I fornitori dei software dovranno certificare l'adeguatezza delle procedure informatiche dell'amministrazione, oppure la fattibilità del loro adeguamento, e garantire un supporto continuativo per l'intera durata del percorso.

Non sono previsti contributi finanziari: gli eventuali oneri per l'adeguamento dei software resteranno quindi a carico dell'ente.

La Provincia dovrà inoltre individuare al proprio interno una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico-patrimoniale e degli inventari, oltre a un referente titolare e a un sostituto. L'impegno richiesto non si limiterà alla fase iniziale: la nota Upi sottolinea infatti che l'apporto dovrà essere assicurato in modo strutturale e continuativo per i tre anni del percorso. È prevista l'individuazione di un'unità amministrativa ad hoc, composta da almeno tre persone dedicate all'attuazione del progetto e guidata da un responsabile, che fungerà da referente unico per il ministero dell'Economia e delle Finanze per l'intero periodo.

Le modalità di candidatura

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa alla Pec dell'Upi (upi@messagingpec.it) entro le ore 18 di martedì 22 settembre, corredata da una nota formale firmata dal presidente della Provincia.

La candidatura dovrà specificare:

- nome, cognome, ruolo e recapiti diretti del referente designato;
- ragione sociale della software house che supporta la gestione contabile dell'ente;
- eventuale ente strumentale coinvolto, con l'indicazione della relativa software house.

Una volta ricevute le istanze, l'Upi procederà all'individuazione delle Province sperimentatrici, tenendo conto anche delle candidature pervenute per Regioni e Comuni, dei vincoli geografici e dimensionali e dei requisiti stabiliti nella nota.

Per gli enti selezionati, il passaggio successivo sarà la formalizzazione dell'adesione. Le Province individuate dovranno infatti approvare, secondo le disposizioni di un decreto ministeriale di prossima emanazione, una specifica delibera di adesione alla sperimentazione, estesa anche agli eventuali enti strumentali. Contestualmente dovranno essere prodotte le dichiarazioni di impegno del fornitore del sistema contabile e la documentazione integrativa richiesta.

Leggi l'[articolo](#).

RISORSE

Ministero dell'Interno. Proroga del termine di conclusione degli interventi relativi alle “medie opere”

Il Ministero dell'Interno informa gli enti beneficiari dei contributi relativi alle “medie opere”, di cui all'articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2026, n.144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.182 del 7 agosto 2026, ha modificato il termine previsto dall'articolo 1, comma 139-ter, della medesima legge per la conclusione degli interventi.

In particolare, il termine per la conclusione dei lavori, precedentemente fissato al **30 settembre 2026**, è stato prorogato al **31 dicembre 2026**.

Pertanto, i Comuni beneficiari dei contributi relativi alle annualità **2021, 2022, 2023, 2024 e 2025** sono tenuti a concludere i lavori entro il **31 dicembre 2026**.

Il mancato rispetto del predetto termine comporta la **revoca del contributo per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità**, secondo le modalità previste dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Rimangono in vigore il rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dalla normativa

vigente e dalle relative disposizioni attuative.
 Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Rendicontazione e richiesta saldo dei contributi di progettazione 2025

Il Ministero dell'Interno informa che a decorrere dal 15 settembre 2026 è disponibile il modello informatizzato di certificato (modello n. 59_2026) della "Rendicontazione e richiesta saldo contributo annualità 2025", distinto per singolo CUP, da prelevare e da produrre esclusivamente con modalità telematica, tramite il [Sistema Certificazioni Enti Locali](#) ("AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale.

Ogni ente, beneficiario di uno o più dei contributi in oggetto, per l'annualità 2025, è tenuto alla predisposizione di tante certificazioni della Rendicontazione e richiesta saldo, ciascuna per singolo contributo e per singola progettazione (C.U.P.), assegnati per l'annualità 2025 con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025 – diffuso nella sezione «I DECRETI», con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.152 del 3 luglio 2025, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Ciò in quanto suddetto decreto, in conformità alle disposizioni normative in oggetto, ha disposto che l'erogazione del contributo per singolo CUP avviene secondo le seguenti modalità:

- l'80% previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione entro il 2 gennaio 2026;
- il 20% previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.

Ciascuna certificazione può essere prodotta solo ed esclusivamente ad avvenuta conclusione del livello di progettazione finanziato e ad avvenuta liquidazione di tutte le spese relative.

Si sottolinea che, in via prioritaria ed imprescindibile al fine di soddisfare l'obbligo di rendicontazione ed al fine dell'erogazione del saldo del contributo assegnato, dal monitoraggio BDAP suddetto deve risultare contestualmente la data stipula del contratto di affidamento servizio di progettazione entro il 2 gennaio 2026 e la data di fine effettiva dell'ultimo livello di progettazione finanziato con decreto, antecedente alla presentazione del certificato della Rendicontazione e richiesta saldo contributo annualità 2025 (entrambe le corrispondenti caselle in BDAP devono risultare di colore verde). La relativa assenza (colorazione rossa delle caselle in BDAP) non permette di assolvere ai predetti oneri.

La certificazione, pertanto, può essere prodotta una ed una sola volta, a titolo definitivo, alla presenza contestuale delle seguenti tre condizioni:

1. Avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione della progettazione finanziata;
2. Deve risultare dal monitoraggio BDAP suddetto la data stipula del contratto di affidamento servizio di progettazione entro il 2 gennaio 2026 (colorazione verde del relativo campo);
3. Deve risultare dal monitoraggio BDAP suddetto la data di fine effettiva dell'ultimo livello di progettazione finanziato con decreto, antecedente alla presentazione del certificato della Rendicontazione e richiesta saldo contributo annualità 2025 (colorazione verde del relativo campo).

Si invita, pertanto al preventivo controllo della situazione in BDAP, attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati in modo automatico come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA' PROGETTUALE anno 2025» ed a procedere a tutte le azioni indispensabili per la corretta visualizzazione dei dati.

Si evidenzia, inoltre, che la normativa di cui all'oggetto ha stabilito che i contributi in esame sono soggetti a rendicontazione. A prescindere da tale previsione normativa, si rammenta che l'articolo 158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. (T.U.O.E.L.), ha previsto che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche gli enti locali sono tenuti alla presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante, pena la perdita del contributo stesso e

la restituzione delle somme erogate.

Guida alla compilazione

Occorre premettere che la certificazione è proposta da codesto ente a titolo definitivo: non sarà più possibile apportare modifiche e/o correzioni.

La compilazione della certificazione, da prelevare e trasmettere a partire dal **15 settembre 2026** senza limiti di tempo, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati") alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata (unica per ciascun ente utilizzata, principalmente, dall'Ufficio Ragioneria), è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento (contrassegnata dal numero 59).

Tale modello informatico ha già la parte anagrafica precompilata, come anche alcuni dati relativi ai contributi erogati, desunti dall'allegato al predetto decreto 18 giugno 2025.

È presente una certificazione relativa a ciascun singolo CUP, identificata dal numero del CUP stesso.

L'ente provvederà a compilare solo le certificazioni per le quali sono soddisfatte le suddette condizioni di monitoraggio BDAP: data stipula del contratto di affidamento servizio di progettazione entro il 2 gennaio 2026 e data di fine effettiva dell'ultimo livello di progettazione finanziato nell'ambito della scheda procedura di progetto.

L'ente dovrà indicare, per ciascun progetto C.U.P., tutti i dati richiesti dalla certificazione, pena l'impossibilità di trasmettere la stessa. L'ente deve compilare tutti i campi proposti con il carattere di spunta o con caratteri numerici, anche se a zero.

La compilazione ha inizio con l'indicazione della data di fine effettiva dell'ultimo livello di progettazione finanziato.

Occorre precisare che tale certificazione di rendicontazione e richiesta saldo contributo attiene all'aspetto economico-finanziario (spese sostenute ovvero già liquidate) e non all'aspetto tecnico della avvenuta redazione del progetto.

Le spese sostenute oggetto di rendicontazione sono riferite al periodo intercorrente dalla data del decreto di attribuzione del contributo – e/o dalla data di scadenza del termine di presentazione delle relative richieste di contributo, per le progettazioni iniziate nelle more di adozione del decreto di attribuzione – fino alla data di presentazione della certificazione in argomento.

È importante evidenziare che il sistema calcola automaticamente il saldo positivo (o eventualmente negativo qualora l'ammontare finale della spesa sia inferiore all'acconto dell'80% già erogato) da erogare quale differenza tra il contributo assegnato ed il totale delle spese indicate, tenendo presente l'acconto dell'80% già erogato ed il tetto del 20% del contributo assegnato.

Una volta completato l'inserimento dei dati, è possibile scaricare fuori dalla piattaforma TBEL il relativo file *.pdf che dovrà essere sottoscritto digitalmente, in modalità PKCS#7 (.P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e dal SEGRETARIO DELL'ENTE. Quindi l'ente provvederà a caricare sulla piattaforma TBEL il predetto file, adempiendo così alla rendicontazione e richiesta saldo.

Coloro che sono chiamati a sottoscrivere digitalmente la certificazione devono aver preventivamente censito la propria firma nella sezione "Configurazione Ente" dell'AREA CERTIFICATI –TBEL del sito web della Finanza Locale. Qualora la firma risulti già censita occorre fare attenzione a che la stessa sia associata alla figura professionale chiamata a sottoscrivere la certificazione in esame. Ad esempio, il SEGRETARIO DELL'ENTE delegato a svolgere le funzioni di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dovrà nuovamente censire la propria firma con riferimento al diverso ruolo ricoperto. In assenza di tale modifica il sistema rileverà un errore che non consentirà di completare l'operazione di trasmissione della richiesta.

Nella predetta «AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati» possono essere consultate le F.A.Q. e trovare i contatti relativi al Sistema Certificazioni Enti Locali per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l'utilizzo del sistema telematico di trasmissione dei dati nonché l'apposito manuale.

La trasmissione della certificazione con modalità esclusivamente telematica, tramite il ripetuto Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), è in linea con l'attività

intrapresa da tempo da questa Direzione Centrale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Si sottolinea che eventuali certificazioni trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non assolvono all'adempimento certificativo e non saranno ritenute valide ai fini della rendicontazione ed erogazione del saldo del contributo statale.

Si invita alla compilazione della certificazione non appena possibile, anche nella considerazione dei termini di rendicontazione previsti dal predetto articolo 158 del T.U.O.E.L.

Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile inviare una richiesta all'indirizzo mail: sie.finloc@interno.it, lasciando un recapito per essere, eventualmente, contattati.

Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo possono essere richiesti all'indirizzo mail: fondoprogettazione.fl@interno.it.

Si prega di non inviare email certificate (PEC) a caselle di posta ordinaria in quanto, per ragioni di sicurezza, il sistema non ne permette la lettura.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. Regole e i criteri per il riparto dei contributi straordinari 2026 destinati ai Comuni nati da fusioni dal 2014

Il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2026 recante la definizione, a decorrere dall'anno 2026, delle modalità, dei criteri e dei termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).

Ministero dell'Interno. L'impegno del Viminale per il potenziamento della videosorveglianza

Il ministero dell'Interno ha reso disponibili ulteriori risorse economiche per supportare gli enti locali nella realizzazione e nel potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

L'obiettivo è rafforzare le attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado e illegalità.

In particolare, i comuni presentano specifici progetti, alle competenti prefetture, che vengono poi esaminati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Con i comuni le cui progettualità sono state valutate positivamente verranno poi sottoscritti i «Patti per la sicurezza urbana», intese necessarie per accedere ai finanziamenti.

Le istanze saranno poi trasmesse, per la definizione dell'istruttoria, al Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, che provvederà anche a elaborare la relativa graduatoria.

Le [iniziative](#) delle prefetture sul territorio.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR

Rassegna. Foti: raggiunti tutti i 156 obiettivi Pnrr dell'ultima rata

Tutti i 156 obiettivi del Pnrr collegati alla decima e ultima rata da 28,4 miliardi «sono stati raggiunti». Il ministro che ha la delega agli Affari europei, alla Coesione e al Piano nazionale di ripresa e resilienza, Tommaso Foti, lo ha annunciato ieri a tappe: prima in videocollegamento con «Sette idee, il Festival dell'Italia che innova» promosso da L'Espresso e poi al Question Time al Senato. Senza rinunciare a togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Spiace per i tanti che hanno gufato in questi anni, dicendo che avremmo bucato tutti gli obiettivi».

Il traguardo sarà certificato alla cabina di regia già convocata il 23 settembre alle 11 nella Sala Verde di Palazzo Chigi. «Dei 687mila progetti finanziati – ha sottolineato Foti – 677mila sono conclusi. Lo dico con legittimo orgoglio: Province, Regioni, Comuni, Aree metropolitane, strutture di missione e delle amministrazioni centrali, Prefetture hanno dato vita a un sistema da applicare anche ai futuri finanziamenti europei». Dopo le fatiche iniziali e le innumerevoli revisioni, tecniche e no, la macchina ha dimostrato di funzionare.

Comincia adesso il giro di boa finale del Pnrr: il completamento entro il 30 settembre della rendicontazione dei 156 obiettivi relativi al primo semestre di quest'anno (al 31 agosto il contatore si fermava a 73), la richiesta formale di pagamento della decima tranche, il consueto assessment della Commissione Ue e, infine, l'incasso. L'auspicio del ministro è che i 28,4 miliardi della rata siano erogati entro il 31 dicembre. A quel punto, all'Italia sarà arrivata l'intera quota di fondi europei prenotata – 194,4 miliardi, di cui 122,6 miliardi a debito – che ha fatto del Recovery italiano «il più ambizioso d'Europa».

A Palazzo Madama Foti ha elencato alcuni dei risultati ottenuti. Ha citato i pagamenti della Pubblica amministrazione, «passati da 200 giorni a 24 giorni da parte dello Stato, a 23 giorni da parte dei Comuni, e a 16 giorni da parte delle Regioni». Al capitolo infrastrutture ha rivendicato «1.657 nuovi chilometri di ciclovie, 3.200 autobus a zero emissioni, 3.000 chilometri di rete ferroviaria dotata di sistema di sicurezza, 230 chilometri di nuove tratte dell'alta velocità».

Per la transizione ecologica ha ricordato la chiusura di undici discariche abusive, la conclusione dei lavori di 584 progetti che riguardavano i rifiuti e la bonifica di 4,4 milioni di siti. Quanto alla clausola del 40% degli investimenti destinati al Mezzogiorno, la previsione è che venga persino superata di un paio di punti. Con un beneficio aggiuntivo raccontato dai numeri: «Si è ridotta drasticamente la durata degli appalti: con questo piano il Sud si è quasi allineato ai tempi del Nord».

«Mi pare che abbiamo fatto il nostro dovere come Governo Meloni», ha concluso il ministro. Anche se per un bilancio complessivo del Piano e dei suoi effetti concreti su crescita e occupazione bisognerà attendere.

Leggi l'[articolo](#).

TRIBUTI

Corte di Cassazione. Notifica invalida: per il ricorso conta la conoscenza dell'atto

Il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 21 del Dlgs n. 546/1992 decorre dalla conoscenza di fatto dell'atto impositivo, comunque acquisita e pur in assenza di una valida notificazione. È il principio affermato dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, che rigetta il ricorso del contribuente e conferma la sentenza di appello favorevole all'Amministrazione finanziaria.

La vicenda processuale

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, del quale affermava di essere venuto a conoscenza soltanto in via occasionale, in seguito a un'istanza di accesso agli atti presentata nel maggio 2019. L'Amministrazione gli aveva consegnato il provvedimento il 12 giugno 2019, al di fuori di ogni procedimento notificatorio. Con il ricorso introduttivo aveva chiesto l'annullamento dell'atto per nullità della notifica e per intervenuta decadenza dal potere impositivo.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti dell'articolo 60, comma 1, lett. e), del Dpr n. 600/1973, poiché il messo notificatore non aveva effettuato alcun tentativo presso il luogo risultante dalla certificazione allegata alle dichiarazioni. Il giudice d'appello aveva riformato la decisione con statuizione preliminare e assorbente. Rilevava che lo stesso contribuente aveva dedotto di aver ricevuto in consegna l'avviso il 12 giugno 2019 e che il ricorso introduttivo era stato notificato il 13 novembre successivo, ben oltre il termine di sessanta giorni: da qui l'inammissibilità del giudizio di primo grado.

Il contribuente ha ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Con il primo denuncia, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 156, comma 3, cpc: la conoscenza conseguita aliunde dopo la scadenza del termine di decadenza previsto dall'articolo 43 del Dpr n. 600/1973 non avrebbe potuto far decorrere il termine di impugnazione, non potendo dirsi raggiunto lo scopo dell'atto.

Con il secondo lamenta, in base all'articolo 360, comma 1, n. 4, cpc, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 112 del codice di procedura civile e 2909 del codice civile, avendo il giudice d'appello dichiarato l'inammissibilità del ricorso di prime cure sulla base di fatti diversi da quelli dedotti nell'atto di gravame.

La decisione

La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara infondati, muovendo dalla distinzione fra due piani che il ricorrente aveva sovrapposto.

Sul piano sostanziale, l'ordinanza dà atto che la conoscenza aliunde dell'atto invalidamente notificato produce effetti sananti secondo l'articolo 43 del Dpr n. 600/1973 soltanto se interviene prima dello scadere del termine di decadenza (Cassazione, n. 26310/2021). Poiché il rilievo riguarda imposte relative al 2011, da dichiarare nel 2012, alla data del 12 giugno 2019 il termine era spirato in entrambe le ipotesi, sia di dichiarazione presentata che di dichiarazione omessa. La Corte precisa però che la decadenza dal potere impositivo non è rilevabile d'ufficio, costituendo eccezione in senso stretto rimessa alla tempestiva iniziativa di parte (Cassazione, n. 24074/2018).

Sul piano processuale, però, l'ordinanza afferma che la decorrenza del termine perentorio dell'articolo 21 del Dlgs n. 546/1992 è questione affatto diversa. Il procedimento notificatorio, in tutte le sue forme, mira a garantire la conoscenza legale dell'atto, che si atteggia a minus rispetto alla conoscenza effettiva. Ne consegue che il termine decorre anche dalla conoscenza di fatto, nella specie pacificamente collocata al 12 giugno 2019.

La Cassazione si pone in continuità con la recente sentenza n. 17183/2026, della quale riproduce l'ampia motivazione. La notificazione non è requisito di esistenza né di validità dell'atto impositivo, ma mera condizione di efficacia: l'atto invalidamente notificato non è nullo, bensì inefficace. La piena conoscenza del provvedimento è pertanto equipollente alla notificazione e vale a sanare tanto il vizio di nullità quanto quello di inesistenza (fra le molte, Cassazione, nn. 8374/2015, 21071/2018, 4167/2022, 6862/2023, 24518/2024, 20690/2025). A conferma dell'assunto, l'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, che ammettendo l'impugnazione dell'atto presupposto non notificato unitamente a quello notificato presuppone di fatto l'esistenza del primo (Cassazione, n. 4760/2009).

Se dunque la conoscenza meramente potenziale creata dalla notificazione è idonea a fissare il dies a quo con effetto di certezza legale, a maggior ragione lo è la conoscenza effettiva. La conclusione è corroborata dal raffronto con il contenzioso amministrativo generale, dove il termine di impugnazione decorre alternativamente dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto (articoli 2 e 9 del Dpr n. 1199/1971; articolo 41 del Dlgs n. 104/2010; articolo 12 del Dpr n. 184/2006). Il procedimento tributario, come noto, costituisce una species del processo amministrativo, sicché le norme del procedimento amministrativo vi trovano applicazione nei limiti della compatibilità (Cassazione, n. 18448/2015).

Su queste basi la Corte disattende espressamente i due precedenti di segno contrario rimasti isolati (Cassazione, nn. 5178/2025 e 7185/2025), secondo i quali la conoscenza occasionale dell'atto non sarebbe equiparabile a quella legale ai fini della decorrenza del termine.

Anche il secondo motivo è respinto. La tardività del ricorso introduttivo per violazione dell'articolo 21 del Dlgs n. 546/1992 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che si sia formato un giudicato interno esplicito. Nel caso in esame il giudice di primo grado aveva annullato l'avviso per nullità della notificazione senza affrontare la questione della tempestività, e non è configurabile un giudicato interno implicito quando si tratti di questioni che fondano la struttura e il funzionamento del processo, fra le quali le decadenze conseguenti allo spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione (Cassazione, sezioni unite, n. 24172/2025).

Conclusioni

La pronuncia interviene su un contrasto interno che si era aperto nel corso del 2025 e lo compone in senso favorevole all'orientamento maggioritario, di cui ribadisce l'impianto dogmatico.

Il punto di equilibrio va colto con precisione. L'ordinanza non attenua le garanzie del contribuente sul terreno sostanziale: ribadisce anzi che la conoscenza aliunde sopravvenuta alla decadenza non sana l'inefficacia dell'atto, e che quando la notificazione è nulla incombe sull'Amministrazione l'onere di provare il momento in cui il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza (Cassazione, nn. 13584/2017 e 10209/2018). Ciò che la Corte esclude è che l'invalidità della notificazione possa sospendere sine die l'onere di reazione: una volta che il contribuente ha acquisito piena conoscenza e disposizione dell'atto, la contestazione va proposta nel termine, e in quella sede possono essere fatti valere tanto il vizio di notificazione quanto la decadenza dell'ufficio. La soluzione contraria produrrebbe un assetto asimmetrico. La pretesa resterebbe indefinitamente contestabile e il destinatario potrebbe scegliere di impugnare nel momento sé più conveniente, con pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici e per la programmabilità dell'azione di riscossione; e ciò proprio nell'ipotesi in cui egli abbia conseguito, per via diversa dalla notificazione, un grado di conoscenza addirittura superiore a quello che la notificazione stessa avrebbe assicurato.

Merita infine attenzione un ulteriore profilo che illustra con chiarezza la portata autonoma della regola processuale. La Corte riconosce infatti che, alla data di consegna dell'atto, la decadenza era già maturata: l'eccezione del contribuente, se tempestivamente e ritualmente azionata, avrebbe trovato accoglimento. Tuttavia, la decadenza, costituendo un'eccezione in senso stretto, presuppone un'impugnazione ammissibile; nel caso specifico, essendo stata veicolata con un ricorso tardivo, ne è rimasto precluso l'esame. La distinzione tra inammissibilità del ricorso e infondatezza della domanda non è un mero tecnicismo, ma assicura che le contestazioni vengano sollevate quando possono ancora essere utilmente scrutinate.

Sul piano operativo, per gli uffici ne consegue che la documentazione atta a provare la data di effettiva conoscenza dell'atto — quali istanze di accesso, verbali di consegna o corrispondenza — costituisce un corredo probatorio di primario rilievo, fondamentale per assolvere all'onere dimostrativo che grava sull'Amministrazione. In secondo luogo, l'eccezione di tardività, in quanto rilevabile d'ufficio, può essere fatta valere anche in grado di appello o in sede di legittimità, purché sul punto non si sia formato un giudicato interno esplicito.

Per il contribuente, la regola di condotta è speculare: dal momento in cui l'atto è integralmente conosciuto, il termine per l'impugnazione comincia a decorrere, e l'attesa di una notificazione formalmente regolare comporta il concreto rischio di far decadere anche le censure eventualmente fondate.

Leggi l'[articolo](#).

Agenzia delle Entrate. Per provare l'avvenuta notificazione è sufficiente depositare la relata

Se la cartella di pagamento è pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, salvo che il contribuente provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n. 23039 del 2016; Cass. n. 23902 del 2017; Cass. n. 16121 del 2019; Cass. n. 20444 del 2019; Cass. n. 23426 del 2020; si veda anche Cass. n. 20769 del 2021), la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 2016; Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 12883 del 2020).

Tra l'altro, questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale

del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria (Cass. n. 134 del 2025).

Leggi l'[articolo](#).

Corte dei Conti. TARSU/TIA: responsabilità del comune e dell'agente di riscossione per l'omesso riversamento delle quote provinciali

La gestione contabile del prelievo sui rifiuti civili ed urbani è regolata, per i periodi transitori e di assestamento normativo, dal principio di netta separazione dei flussi finanziari tra quota comunale e addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali.

Il quadro contabile e procedurale impone la rigorosa applicazione del principio della copertura integrale dei costi del servizio e del vincolo di destinazione delle risorse riscosse. Sotto il profilo della tecnica contabile e tributaria, la determinazione dell'entrata si articola su due basi di calcolo distinte ma confluenti in un unico titolo esecutivo di riscossione. Il comune è tenuto a calcolare la Tariffa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani o la Tariffa Igiene Ambientale integrando il costo del servizio di gestione locale con il costo per le funzioni amministrative e di controllo coperte dall'addizionale provinciale. A sua volta, l'agente della riscossione ha l'obbligo di emettere un ruolo o avviso di pagamento unitario verso il contribuente e, all'atto dell'incasso, la norma prescrive un vincolo di ripartizione tempestiva per cui le somme devono essere accreditate, entro il termine perentorio di venti giorni, su due conti correnti dedicati e distinti, azzerando ogni margine di promiscuità gestoria o di compensazione impropria tra i bilanci dei due enti. Qualora l'ente locale o l'agente della riscossione ometta il riversamento delle quote provinciali incassate o non attivi le idonee procedure di recupero coattivo, l'ente sovracomunale vanta un credito liquido, esigibile ed azionabile mediante l'emissione di ordinanza-ingiunzione di pagamento. L'eventuale mancata impugnazione o opposizione dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell'ente debitore nei termini di legge comporta il formarsi del giudicato formale e sostanziale sul titolo, determinando l'incontestabilità della pretesa creditizia sia nell'an che nel quantum. Di conseguenza, il debito risultante si iscrive a bilancio tra i passivi certi ed esigibili dell'ente locale, unitamente agli accessori per interessi moratori o legali maturati. Nelle controversie aventi ad oggetto l'omesso riversamento di quote tributarie già riscosse o dovute in forza di specifici obblighi di legge, la natura del rapporto tra gli enti pubblici territoriali prescinde dal mero danno erariale indiretto e attiene ad adempimenti contabili e patrimoniali diretti. Sul piano della responsabilità contabile e civile sussiste infatti un vincolo di solidarietà passiva tra il comune, quale ente impositore e responsabile della corretta formazione dei ruoli e della vigilanza, e il concessionario o agente della riscossione, quale maneggio di denaro pubblico e soggetto materialmente addetto alla disaggregazione e al riversamento dei flussi nei conti dedicati. Infine, il mancato riversamento delle somme vincolate altera la rappresentazione del risultato di amministrazione, richiedendo l'adeguamento delle apposite quote vincolate nel prospetto del risultato contabile e la corretta registrazione dei residui passivi per evitare disallineamenti tra le scritture della tesoreria e le risultanze del conto del tesoriere o dell'agente della riscossione.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Tributaria. Imposta di soggiorno: stop agli accertamenti automatici basati sulle banche dati della Questura

L'accertamento induttivo dell'imposta di soggiorno non può reggersi esclusivamente sull'incrocio meccanico di dati con i portali di pubblica sicurezza. A consolidare questo principio è una pronuncia della Giustizia Tributaria di secondo grado, che fissa importanti paletti sia metodologici che processuali in materia di controlli fiscali condotti dagli enti locali sulle strutture ricettive.

Nel caso esaminato, l'amministrazione finanziaria locale aveva notificato un avviso di accertamento richiedendo maggiori imposte, sanzioni e interessi a fronte di uno presunto scostamento nei pernottamenti emerso dal confronto sintetico tra le dichiarazioni tributarie rese dal gestore alberghiero e le comunicazioni trasmesse al sistema di sicurezza "Alloggiati Web". I giudici

hanno tuttavia confermato l'annullamento dell'atto impositivo, evidenziando una duplice criticità nel modus operandi dell'ente: il difetto di motivazione e la fallacia del metodo presuntivo adottato.

Sul piano motivazionale e del riparto dell'onere della prova, la decisione evidenzia come le norme processuali tributarie impongano all'amministrazione l'obbligo di provare in modo puntuale e circostanziato le violazioni contestate. Contestare un mero saldo differenziale senza allegare prospetti analitici né esplicitare i criteri di calcolo lesiona il diritto di difesa del contribuente e rende l'atto affetto da nullità. Il giudice tributario non può integrare le carenze istruttorie dell'ufficio, né l'ente impositivo può fare affidamento su automatismi per esimersi dalla verifica della consistenza dei dati usati. Nel merito, la pronuncia chiarisce la diversità strutturale e teleologica tra la disciplina della pubblica sicurezza e quella fiscale. Le notifiche inviate alle autorità di pubblica sicurezza ai sensi del TULPS rispondono a finalità di controllo del territorio e rilevano il numero "lordo" degli ingressi o delle intenzioni di soggiorno. Tale flusso non coincide con il presupposto d'imposta, vincolato al pernottamento effettivo e imponibile. Le rilevazioni della Questura non considerano infatti le esenzioni previste dai regolamenti comunali (come i soggiorni per motivi sanitari o umanitari), gli usi diurni delle camere senza pernottamento (day use), le partenze anticipate o eventuali duplicazioni nei sistemi informatici. Ove il gestore dimostri con riscontri documentali (ricevute, convenzioni, contratti) la presenza di presenze esenti o difetti di trasmissione, la pretesa fiscale cade integralmente. La decisione ribadisce infine che gli enti locali restano assoggettati al principio di soccombenza, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite in caso di azione accertativa illegittima.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Tributaria. Esenzione IMU immobili ATER spetta solo se gli immobili sono utilizzati come alloggi sociali

L'esenzione IMU per gli immobili ATER (ed ex IACP) spetta esclusivamente per gli alloggi che possiedono i requisiti e le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati. L'esenzione non opera quindi automaticamente per il solo fatto che l'ente sia pubblico o persegua finalità istituzionali; spetta all'ente gestore dimostrare che l'immobile possieda i requisiti per l'esenzione e che sia regolarmente locato o assegnato.

A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che ha accolto il ricorso dell'ATER limitatamente a un immobile, effettivamente non posseduto dalla ricorrente, confermando per il resto la legittimità della pretesa tributaria del Comune.

In particolare, il collegio romano ha chiarito che l'esenzione non può essere riconosciuta se l'ente non dimostra concretamente che gli immobili siano utilizzati in coerenza con le proprie finalità istituzionali e, nel caso specifico, l'ATER non ha fornito elementi idonei a dimostrare che gli immobili rientrassero nella condizione di "alloggi sociali".

Leggi l'[articolo](#).

FISCALE

Agenzia delle Entrate. Tassazione agevolata del salario accessorio dei dipendenti pubblici: chiarimenti sulla soglia reddituale e i limiti del beneficio

Con la Risposta all'interpello n. 173/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative sull'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 15%, comprensiva delle addizionali regionali e comunali, introdotta dalla legge di bilancio 2026 per il trattamento economico accessorio del personale pubblico non dirigenziale.

La misura riguarda i compensi per il salario accessorio, incluse le indennità di natura fissa e

continuativa, erogati nel corso del 2026 al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, per i quali l'imposta sostitutiva si applica entro un tetto massimo di 800 euro complessivi annui per dipendente. In merito al requisito soggettivo, rappresentato dal possesso di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, l'Agenzia ha chiarito che tale limite deve essere verificato con riferimento al medesimo periodo d'imposta 2026 in cui il beneficio viene riconosciuto.

Restano espressamente esclusi dall'agevolazione i dipendenti delle Forze di polizia e delle Forze armate già destinatari di specifiche agevolazioni fiscali di settore, mentre per il personale appartenente alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale il beneficio si aggiunge ed è cumulabile con le altre misure fiscali già previste per il settore sanitario. Infine, spetta ai singoli datori di lavoro pubblici individuare in concreto le voci di retribuzione riconducibili al trattamento accessorio e applicare la sostitutiva del 15% entro i limiti stabiliti, fatta salva l'eventuale rinuncia scritta da parte del lavoratore.

Leggi l'[articolo](#).

Agenzia delle Entrate. Servizi di colocation in data center: IVA ordinaria per la “private cage” in uso esclusivo

L'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento ai fini IVA dell'acquisto di servizi di colocation forniti all'interno di un data center situato in Italia, focalizzandosi su una specifica area riservata, definita “private cage”, chiusa e accessibile in via esclusiva.

Il quesito verte sull'esatta qualificazione fiscale di tale operazione complessa, che comprende sia la concessione in uso della struttura protetta sia una serie di forniture accessorie, tra cui energia elettrica, climatizzazione a temperatura controllata, sistemi antincendio, vigilanza e interconnessioni. Il dubbio era se far ricadere l'operazione tra i servizi generici, tra le locazioni immobiliari esenti oppure tra le prestazioni relative a beni immobili. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'elemento centrale e preponderante dell'accordo è la messa a disposizione in via esclusiva di una porzione delimitata e ben identificabile dell'immobile. Rispetto a quest'area, i servizi tecnici e operativi forniti assumono natura meramente accessoria, in quanto essenziali per consentire il corretto funzionamento dei macchinari e l'uso ottimale dello spazio. Differenziando il caso dalle mere postazioni su armadi condivisi in aree comuni, l'uso esclusivo della struttura recintata instaura un nesso diretto e sufficiente con il bene immobile. Pertanto, sotto il profilo della territorialità, la prestazione è riconducibile ai servizi relativi a beni immobili e si considera effettuata in Italia, ossia dove si trova la struttura. Per quanto riguarda il regime di tassazione applicabile, la risposta precisa che l'operazione non gode del regime di esenzione IVA previsto per le locazioni immobiliari ordinarie. La fornitura non si risolve infatti in un godimento meramente passivo dello spazio, ma include un pacchetto articolato di prestazioni tecniche abilitanti. In virtù di questo approccio unitario, il servizio deve essere assoggettato a IVA in Italia applicando l'aliquota ordinaria.

Leggi l'[articolo](#).

PERSONALE

ARAN. Computo dei giorni festivi e non lavorativi nel congedo parentale

L'ARAN chiarisce le modalità di calcolo dei giorni festivi e non lavorativi che ricadono nell'ambito della fruizione del congedo parentale, stabilendo principi precisi per evitare utilizzi impropri del frazionamento.

Quesito: Come si computano i giorni festivi o non lavorativi che ricadono all'interno del periodo di fruizione del congedo parentale di cui all'art.32, comma 1 del d.lgs.151/2001?

Risposta: L'art. 32, comma 1, del d.lgs. 151/2001 prevede che ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi 14 anni di vita del figlio per il periodo di tempo ivi indicato, da fruirsi in

modalità continuativa o frazionata. L'art. 26, comma 3, del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 6/08/2026, stabilisce che "nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti per intero [...]". A seguire l'art. 26 in commento precisa che: a) "Nel caso di fruizione continuativa, il congedo di cui al presente comma comprende anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all'interno dello stesso." b) "Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice." c) "Qualora tra due periodi di congedo intercorra più di un periodo non lavorativo (ad es. sabato e domenica), nel computo del congedo viene conteggiato un solo periodo non lavorativo (ad es. un solo sabato ed una sola domenica)". Al fine di meglio comprendere il disposto contrattuale, si formula di seguito alcuni esempi a) "Nel caso di fruizione continuativa, il congedo" parentale "comprende anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all'interno dello stesso", ovvero dell'unico periodo di assenza richiesto. Esempio: unica richiesta di congedo continuativo di 20 giorni In tale ipotesi, indipendentemente dal fatto che l'articolazione settimanale dell'orario di lavoro sia su 5 o 6 giorni, nel periodo di congedo andranno computati tutti i 20 giorni continuativi di calendario (inclusi quindi i sabati, le domeniche ed i festivi che ricadono nel periodo richiesto) b) "Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice". La ratio della norma è quella di evitare un utilizzo improprio del frazionamento, pensato dal legislatore (e dal contratto) per agevolare i genitori che non necessitino di assentarsi in via continuativa dal lavoro. Alla luce di ciò la clausola contrattuale precisa che se non vi è ripresa dell'attività lavorativa, i giorni festivi o non lavorativi compresi tra due periodi di congedo si computano come congedo. Esempio: Un dipendente: · per la settimana 1 presenta richiesta di congedo dal lunedì al venerdì (o dal lunedì al sabato se lavora su 6 giorni); · per la settimana 2 presenta seconda richiesta di congedo dal lunedì al venerdì (o dal lunedì al sabato se lavora su 6 giorni); · il lunedì della settimana 3 riprende servizio In caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni a settimana: · lunedì-venerdì della settimana 1: congedo; · sabato e domenica della settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì-venerdì della settimana 2: congedo; · sabato e domenica della settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì della settimana 3: ripresa servizio. Poiché tra i due periodi di congedo non vi è alcun rientro in servizio, il sabato e la domenica della settimana 1 si computano come giorni di congedo. In caso di orario di lavoro articolato su 6 giorni a settimana: · lunedì-sabato della settimana 1: congedo; · domenica della settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; · lunedì -sabato della settimana 2: congedo · domenica della settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; · lunedì della settimana 3: ripresa servizio. Poiché tra i due periodi di congedo non vi è alcun rientro in servizio, la domenica della settimana 1 si computa come giorno di congedo. Le modalità di computo sopra descritte si applicano anche nell'ipotesi in cui il dipendente richieda la fruizione di differenti istituti contrattuali/legislativi. Esempio: Un dipendente: · per la settimana 1 presenta richiesta di congedo dal lunedì al venerdì (o dal lunedì al sabato se lavora su 6 giorni); · per la settimana 2 presenta richiesta di ferie per i giorni di lunedì e martedì e seconda richiesta di congedo dal mercoledì al venerdì (o dal mercoledì al sabato se lavora su 6 giorni); · il lunedì della settimana 3 riprende servizio In caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni a settimana: · lunedì-venerdì della settimana 1: congedo; · sabato e domenica settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì e martedì della settimana 2: ferie; · mercoledì-venerdì della settimana 2: congedo; · sabato e domenica settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · il lunedì della settimana 3 riprende servizio Poiché tra i due periodi di congedo non vi è alcun rientro in servizio (ma soltanto ferie), il sabato e la domenica della settimana 1 si computano come giorni di congedo. In caso di orario di lavoro articolato su 6 giorni a settimana: · lunedì-sabato della settimana 1: congedo; · domenica della settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste; · lunedì e martedì della settimana 2: ferie; · mercoledì-sabato della settimana 2: congedo; · domenica della settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · il lunedì della settimana 3 riprende servizio Poiché tra i due periodi di congedo non vi è alcun rientro in servizio (ma soltanto ferie), la domenica della settimana

1 si computa come giorno di congedo. c) “Qualora tra due periodi di congedo intercorra più di un periodo non lavorativo (ad es. sabato e domenica), nel computo del congedo viene conteggiato un solo periodo non lavorativo (ad es. un solo sabato ed una sola domenica)”. La novità introdotta dal comma 3 dell’art. 26 del CCNL 2025-2027, rispetto al comma 3 del precedente art. 23 del CCNL 2022-2024, ha il fine di rendere espliciti i criteri di computo dei giorni festivi o non lavorativi intercorrenti tra due periodi di congedo, senza modificare l’attuale modalità di conteggio delle assenze per congedo parentale. Esempio: Un dipendente: · per la settimana 1 presenta richiesta di congedo dal lunedì al venerdì (o dal lunedì al sabato se lavora su 6 giorni); · per la settimana 2 presenta richiesta di ferie; · per la settimana 3 presenta richiesta di ferie · per la settimana 4 presenta richiesta di congedo dal lunedì al venerdì (o dal lunedì al sabato se lavora su 6 giorni); · il lunedì della settimana 5 riprende servizio In caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni a settimana: · lunedì-venerdì della settimana 1: congedo; · sabato e domenica della settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì-venerdì della settimana 2: ferie; · sabato e domenica della settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì-venerdì della settimana 3: ferie; · sabato e domenica della settimana 3: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì-venerdì della settimana 4: congedo; · sabato e domenica della settimana 4: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì della settimana 5: riprende servizio In questo caso, tra due periodi di congedo sono presenti tre periodi non lavorativi (sabati e domeniche) ma, sulla base della norma, si computa come giorni di congedo solo un periodo (il sabato e la domenica della settimana 1). In caso di orario di lavoro articolato su 6 giorni a settimana: · lunedì-sabato della settimana 1: congedo; · domenica della settimana 1: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì-sabato della settimana 2: ferie; · domenica della settimana 2: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì-sabato della settimana 3: ferie; · domenica della settimana 3: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì-sabato della settimana 4: congedo; · domenica della settimana 4: il lavoratore non lo include nelle sue richieste · lunedì della settimana 5: riprende servizio Anche in questo caso, tra due periodi di congedo sono presenti tre periodi non lavorativi (domeniche) ma, sulla base della norma, si computa come giorno di congedo solo un periodo (la domenica della settimana 1).

Leggi l'[articolo](#).

Corte di Cassazione. Dirigenza a tempo determinato negli enti locali: la durata triennale minima non si applica agli esterni

La Corte di Cassazione ha ridefinito la disciplina applicabile agli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti locali a soggetti esterni o a personale non appartenente ai ruoli dirigenziali di ruolo. Superando un precedente orientamento, il giudice di legittimità ha chiarito che per questo tipo di contratti la legge non impone una durata minima triennale, ma fissa unicamente un limite massimo di durata.

La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un dirigente a contratto che lamentava la presunta illegittimità della cessazione del proprio rapporto di lavoro. L’incarico, affidato da un comune per una durata iniziale di un anno e successivamente prorogato fino a un totale di 23 mesi, non era stato ulteriormente rinnovato alla scadenza. Il lavoratore chiedeva il risarcimento del danno, sostenendo che l’incarico avesse per legge una durata minima inderogabile di tre anni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso operando una netta distinzione tra le garanzie previste per la dirigenza di ruolo e la regolamentazione degli incarichi esterni. Per i dirigenti di ruolo, la durata minima triennale serve a garantire la stabilità dell’azione amministrativa e il perseguimento degli obiettivi programmatici assegnati. Al contrario, gli incarichi a tempo determinato attribuiti a soggetti esterni o ex art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali sono per loro natura finalizzati a soddisfare esigenze temporanee, specifiche e straordinarie dell’amministrazione. La pronuncia sottolinea inoltre la piena coerenza di questa interpretazione con la normativa europea in materia di lavoro a termine, volta a evitare la precarietà e a limitare l’abuso dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione. Imporre una durata minima ex lege anche per le collaborazioni esterne risulterebbe contrario allo spirito della disciplina eurounitaria. Pertanto, gli enti locali possono conferire incarichi dirigenziali a termine di durata inferiore a tre anni senza incorrere in alcuna

violazione contrattuale o di legge. La regolare conclusione del contratto alla scadenza pattuita non costituisce un recesso anticipato né genera alcun diritto al risarcimento del danno in capo al professionista.

Leggi l'[articolo](#).

INPS. Aggiornamento del simulatore pensionistico “Pensami”

L'INPS ha rilasciato la nuova versione del simulatore “Pensami” (PENSione A MIsura), sviluppato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per offrire uno strumento di consulenza sugli scenari pensionistici futuri. Il servizio, accessibile sia dal portale web dell'Istituto sia dall'applicazione per dispositivi mobili senza necessità di autenticazione o registrazione, consente di consultare i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali inserendo unicamente i propri dati anagrafici e contributivi. La versione aggiornata recepisce le disposizioni introdotte dalla più recente legge di bilancio e adegua i requisiti per il pensionamento alle nuove proiezioni sull'aspettativa di vita. L'applicativo supporta la simulazione sia all'interno delle singole Gestioni previdenziali sia mediante il cumulo dei contributi versati in casse diverse, senza tuttavia calcolare gli importi economici del futuro trattamento. L'interfaccia è stata integrata con sezioni informative di supporto per facilitare l'orientamento tra le diverse opzioni pensionistiche disponibili nel quadro normativo vigente.

Leggi l'[articolo](#).

PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Corte dei Conti. Interessi di mora alle società in house: inammissibile la rinuncia senza motivazione e con rischio di soccorso finanziario

La Corte dei conti si è espressa in merito alla possibilità per un ente locale di rinunciare al recupero degli interessi di mora dovuti da una propria società in house, con l'intento di preservare la continuità aziendale nell'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

I giudici contabili hanno dichiarato la richiesta oggettivamente inammissibile, evidenziando come la funzione consultiva dell'organo di controllo debba mantenere requisiti di generale astrattezza. In questo modo si evita qualsiasi forma di ingerenza o co-gestione nell'attività amministrativa concreta dell'ente, le cui scelte di gestione restano di esclusiva competenza e responsabilità degli organi di vertice politico-amministrativo, evitando al contempo interferenze con le funzioni giurisdizionali o di controllo.

Fornendo comunque un inquadramento di carattere generale, la magistratura contabile ha richiamato la natura giuridica privatistica delle società in house. Tali organismi restano assoggettati alle norme del codice civile e alle procedure concorsuali ordinarie, motivo per cui non sussiste alcun obbligo per l'ente socio di ripianare le perdite o farsi carico dei debiti della partecipata, trattandosi di operazioni che rischiano di violare il divieto generale di soccorso finanziario.

Sul piano contabile e negoziale, la rinuncia a un credito per interessi di mora si configura come una remissione del debito o un'ipotesi di transazione che produce effetti diretti sulla tenuta del bilancio dell'ente locale. L'esercizio della capacità di diritto privato da parte del soggetto pubblico deve quindi rimanere ancorato ai principi di legalità, buon andamento, economicità e sana gestione finanziaria. Di conseguenza, l'eventuale decisione di stralciare risorse dal bilancio richiede un apparato motivazionale estremamente rigoroso e approfondito, capace di rendere trasparente l'iter logico-giuridico e di dimostrare l'effettivo bilanciamento tra gli interessi pubblici in gioco.

Leggi l'[articolo](#).

VARIE

Ministro per la Pubblica Amministrazione. Censimento 2026 Auto PA

Sono disponibili i dati del Censimento permanente delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni 2026.

Leggi l'[articolo](#).

UPI. DL 144/2026: nota e emendamenti su PA, enti locali e protezione civile

Pubblicata la Nota UPI e il fascicolo degli emendamenti relativi al Decreto "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile".

Leggi l'[articolo](#).

Conferenza Stato-Città. Concessioni demaniali marittime, dal Garante un atto di indirizzo sull'accessibilità

Con la Delibera n. 27/2026, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha approvato un Atto di indirizzo per garantire accessibilità, fruibilità e inclusione nelle concessioni balneari turistico-ricreative.

Il documento intende orientare il futuro bando-tipo nazionale previsto dal D.L. 32/2026, integrando l'uguaglianza sostanziale (artt. 2 e 3 Cost. e art. 23 L. 104/1992) nelle logiche di gara. L'accessibilità non si limita all'abbattimento delle barriere fisiche, ma abbraccia servizi, informazioni e formazione del personale.

Sebbene non vincolante, l'Atto definisce otto sezioni operative per valutare autonomamente i requisiti inclusivi nelle offerte e monitorarne il rispetto nel tempo.

Leggi l'[articolo](#).

Giustizia Amministrativa. Malfunzionamento delle piattaforme di e-procurement e tutela del concorrente: proroga dei termini e responsabilità della stazione appaltante

In presenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma telematica, l'operatore economico ha diritto a una proroga dei termini di gara se ha tentato il caricamento nei tempi teoricamente idonei a completare l'operazione. La stazione appaltante risponde direttamente dei disservizi tecnici del sistema di e-procurement, anche se gestito da soggetti terzi, e ha il dovere di gestire le comunicazioni col gestore per disporre sospensioni o proroghe. Il concorrente è tenuto esclusivamente a segnalare il guasto in modo tempestivo, senza potersi accorgere di ulteriori oneri coordinativi.

Leggi l'[articolo](#).

Agenzia delle Entrate. DURF e soglia del 10%: nell'importo rientrano anche le ritenute bancarie e le imposte estere

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri di calcolo del requisito del 10% dei versamenti nel triennio necessario per l'ottenimento del DURF negli appalti. Nel conteggio dei versamenti eseguiti rientrano anche le ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi bancari e versate dagli istituti di credito, in quanto prelievo fiscale effettivo imputabile all'impresa. Allo stesso modo, concorrono al raggiungimento della soglia le imposte pagate all'estero nei limiti del credito riconosciuto, poiché il

loro utilizzo in detrazione costituisce un assolvimento sostanziale del debito tributario italiano attestante l'affidabilità fiscale della società.

Leggi l'[articolo](#).

AGID. Dichiarazione di accessibilità: pubblicazione o aggiornamento entro il 23 settembre

Entro il 23 settembre le Pubbliche Amministrazioni devono presentare o aggiornare la dichiarazione di accessibilità per ciascun sito web e app mobile di loro titolarità. L'adempimento, previsto dalla Legge 4/2004 in attuazione delle direttive europee, attesta lo stato di conformità dei servizi digitali, l'eventuale presenza di contenuti non accessibili e il meccanismo di feedback per segnalazioni da parte dei cittadini.

Leggi l'[articolo](#).

GPDP. Graduatorie sul web: no ai dati degli iscritti nelle liste dei centri per l'impiego

Il Garante per la privacy ha ribadito che l'obbligo di pubblicare online le graduatorie riguarda esclusivamente i vincitori dei concorsi pubblici, sanzionando per 30.000 euro un'agenzia regionale che ha diffuso i dati di circa 700 iscritti alle liste di collocamento avviati a una selezione.

L'Autorità ha chiarito che l'elenco dei lavoratori avviati da lista di collocamento non deriva da un bando di concorso e non ha base giuridica per la diffusione online, poiché la sua consultazione pubblica rischia di rivelare condizioni di disabilità o fragilità socio-economiche. Per tutelare i candidati ed evitare l'indicizzazione dei dati sui motori di ricerca, l'amministrazione avrebbe dovuto adottare forme di anonimizzazione, garantendo la consultazione ai soli interessati.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it